

## **DIRITTO ECCLESIASTICO**

### **1. DEFINIZIONE**

È quella parte del diritto pubblico che studia la disciplina del fenomeno religioso all'interno dell'ordinamento statale.

Non costituiscono un "corpus" giuridico organico, ma si ritrovano in diverse fonti dell'ordinamento giuridico.

Il diritto ecclesiastico si interessa sia della disciplina concernente le confessioni religiose, sia la disciplina che riguarda la singola persona in quanto appartenente ad una confessione religiosa, così come quella che non confessa alcuna religione.

### **2. RAPPORTI STATO-CHIESA**

Nel corso della storia il diritto ecclesiastico è sempre stato fortemente condizionato da istanze ideologiche e storiche. Nel mondo occidentale due sono stati i sistemi condizionanti:

- **unionista:** stretta unione tra potere politico e religioso (esempi ne sono il *cesaropapismo*: totale identificazione tra potere spirituale e politico dove lo Stato è subordinato alla Chiesa; *teocrazia*: totale soggezione dello Stato alla Chiesa; *giurisdizionalismo*: il monarca detiene la suprema potestà sul proprio territorio svincolato quindi da ogni autorità esterna, sia essa l'Imperatore che il Papa)
- **separatista:** lo Stato si disinteressa totalmente della religione, che per questo rientra nella libera disponibilità del cittadino, in quanto rappresenta un mero fatto privato.

#### **➤ I Concordati**

Tipico rapporto instaurato tra Santa Sede (in qualità di soggetto di diritto internazionale) e lo Stato, che si realizza attraverso la realizzazione di uno strumento negoziale di natura internazionalistica destinato a disciplinare le materie di comune interesse.

### 3. RADICI STORICHE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO IN ITALIA

Si possono distinguere tre fasi

1. **liberale** (1848-1929): legislazione unilaterale di stampo giurisdizionalista (lo Stato avoca a sé tutta la disciplina)
2. **Patti Lateranensi** (1929-1948): si pongono le relazioni tra Stato e Chiesa su un piano internazionale, in quanto fondati su ordinamenti giuridici primari
3. **Costituzione repubblicana** (dal 1948 in avanti): dove si riconferma la logica della trattazione internazionale arricchita di nuovi valori e principi

### 4. LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

#### 1. COSTITUZIONE

Sono tutte quelle norme che lette in modo sistematico con la Costituzione fanno emergere lo stretto legame con il fenomeno religioso. Le più importanti sono artt 2, 3, 7, 8, 19, 20.

- Importante ricordare il principio elaborato dalla Corte Costituzionale relativo ai “**principi supremi dell’ordinamento**”: ogni norma cost. o legge non può contrariare alcuno di questi principi; in tema ecclesiastico uno dei principale principi è quello della laicità dello Stato.

#### 2. I PATTI LATERANENSI

Sono lo strumento di natura bilaterale e concordata tra Stato e Santa Sede che risolsero la “questione romana” (Patti del 11 febbraio 1929; Legge n° 810 del 27 maggio 1929). Formato da tre atti:

- ✓ *Trattato*: abrogò le cosiddette “Leggi della Guarentigie”. Si costituì lo Stato della Città del Vaticano

- ✓ *Concordato*: lo strumento di definizione bilaterale tra Stato e Chiesa definendo la situazione della Chiesa in Italia
- ✓ *Convenzione finanziaria*: definiva i rapporti economici fra Stato e Chiesa e prevedeva un indennizzo alla Chiesa per la perdita dello Stato Pontificio.

### **3. ACCORDO DI VILLA MADAMA E PROTOCOLLO ADDIZIONALE**

Prevedono la modifica dei Patti Lateranensi del 1929 (firma del 18 febbraio 1984; Legge 121 del 25 marzo 1985). In sintesi:

- ✓ Stato e Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordinamento, indipendenti e sovrani (art. 1)
- ✓ si garantisce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione evangelizzatrice; libertà di organizzazione; libertà di esercizio pubblico di culto; esercizio del Magistero e ministero spirituale e giurisdizione in materia ecclesiastica (art. 2)
- ✓ piena libertà dell'autorità ecclesiastica di determinare la circoscrizione delle diocesi e di nominarne i titolari (art. 3)
- ✓ immunità per gli ecclesiastici (art. 4)
- ✓ specifiche garanzie e privilegi in materia di edifici di culto (art. 5)
- ✓ festività religiose riconosciute dallo Stato (art. 6)
- ✓ effetti civili del matrimonio (art. 8)
- ✓ in materia di istruzione garantisce alla Chiesa la libertà di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione (art. 9)
- ✓ assistenza spirituale presso le Forze Armate, Polizia di Stato ed altre strutture obbligate (art. 11)
- ✓ principi generali in materia di tutela del patrimonio artistico e storico (art. 12)
- ✓ tali articoli sostituiscono il Concordato Lateranense, mentre quelle non menzionate qui sono abrogate (art. 13)
- ✓ in caso di difficoltà di interpretazione o applicazione, Santa Sede e Repubblica Italiana affideranno al soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata (art. 14)

- **Protocollo addizionale:** intende assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e le modifiche convenute.

#### 4. INTESE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSA DA QUELLA CATTOLICA

Fra Repubblica Italiana e Santa Sede si parla di Concordato; tra Repubblica Italiana e religioni diverse da quella cattolica si parla di **Intese**, e sono state nate dalla contrattazione tra Governo rappresentanza confessionale (Tavola Valdese; Assemblee di Dio in Italia; Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno; Unione Comunità Ebraiche in Italia; Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; Chiesa Evangelica Luterana in Italia). Con un decreto del 2005, il Ministro dell'Interno ha costituito la Consulta per l'Islam in Italia.

#### 5. LEGGI UNILATERALI DELLO STATO

In alcune materie direttamente od indirettamente incidenti sul fenomeno religioso, lo Stato può liberamente intervenire mediante legislazione di stampo unilaterale (cioè prescindendo dagli artt. 7 e 8 Cost). Esempi: leggi in materia di obiezione di coscienza e divorzio.

#### 6. NORME DI ORIGINE CONFESSIONALE

Per ragioni di utilità a volte lo Stato ritiene utile conferire efficacia civile a norme di origine confessionale (questo sul fondamento della laicità dello Stato e quindi sua incompetenza in materia religiosa). Questo può avvenire attraverso:

- ✓ *rinvio formale*: lo Stato invece di regolare personalmente una determinata materia preferisce attribuire efficacia civile a norme di diritto confessionale (ad esempio i controlli effettuati dalle confessioni religiose sui propri enti confessionali)
- ✓ *presupposizione in senso tecnico*: quando il diritto statale non fa sue le norme confessionali, ma assume come presupposte le situazioni giuridiche nate all'interno delle confessioni religiose (come la qualifica di "ecclesiastico" o "ministro di culto").

## **7. DIRITTO ECCLESIASTICO E ORDINAMENTO REGIONALE**

Con la riforma del Titolo V della Costituzione e conseguente ampio riconoscimento delle potestà legislative regionali, anche se la materia è di competenza dello Stato, le regioni ora possono concorrere nella definizione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose (sebbene definite come “intese di secondo grado” in un quadro già delineato dallo Stato).

## **8. DIRITTO ECCLESIASTICO E UNIONE EUROPEA**

L'Unione europea non è dotata di competenza diretta in materie proprie del diritto ecclesiastico. Tuttavia all'interno dei trattati europei si possono riscontrare norme che prendono in considerazione tali tematiche. Si possono ricordare:

- ✓ **Trattato istitutivo dell'Unione Europea** (Maastricht 7 febbraio 1992), dove si sancisce il rispetto della libertà di coscienza e religione, rendendolo uno dei principi generali del Trattato
- ✓ **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (Nizza 9 dicembre 2000), dove si parla di libertà di pensiero, di coscienza e di religione; libertà di cambiare religione o convinzione; libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, pubblicamente o privato
- ✓ **Trattato di Amsterdam** (2 ottobre 1997), dove si stabilisce che l'Unione europea rispetta lo *status* previsto dai singoli Stati membri alle diverse confessioni religiose.